



---

## **CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO**

Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito “le Condizioni Generali di Acquisto”) disciplinano le disposizioni contrattuali da osservare da parte del Fornitore di prodotti, opere o servizi, destinatario dell’ordine di acquisto (di seguito “il Fornitore” o “Venditore”) ricevuto dalla Società emittente, CMC Industries - (di seguito “CMC” o “Acquirente”). Condizioni contrattuali differenti dalle presenti eventualmente emesse dal Fornitore non avranno valore se non espressamente e specificatamente accettate per iscritto da CMC.

Resta inteso che, qualora tra CMC ed il Fornitore dovesse essere formalizzato uno specifico contratto atto a regolamentare la fornitura di beni, opere o servizi da parte del Fornitore, le condizioni riportate all’interno del contratto dovranno considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni delle Condizioni Generali di Acquisto.

Nonostante qualsiasi contraria statuizione contenuta nelle condizioni di vendita del Fornitore, il Fornitore concorda che la sua accettazione dell'ordine d'acquisto di CMC, intesa anche come esecuzione dell’ordine, costituisce (1) espressa rinuncia da parte del Fornitore alle proprie condizioni di vendita e (2) espressa accettazione da parte del Fornitore dei termini e delle condizioni qui stabiliti.

### **1. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**

1.1 Gli ordini di CMC potranno pervenire al Fornitore, alternativamente o cumulativamente, ad esclusiva discrezione di CMC, a mezzo corriere, posta, posta elettronica, telefax, e dovranno essere sottoscritti dall’ufficio acquisti di CMC. Ai sensi dell’art. 1327 C.C., con l’inizio dell’adempimento alla sua obbligazione contrattuale il Fornitore accetta tacitamente le Condizioni Generali di Acquisto di CMC. Resta inteso che CMC si riserva la facoltà di revocare l’ordine di acquisto, dandone comunicazione scritta e motivata al Fornitore, in caso di forza maggiore o di modifica dei propri programmi aziendali, corrispondendo al Fornitore esclusivamente gli importi pari alle spese sostenute e documentate sino alla revoca dell’ordine di acquisto.

1.2 Se non diversamente pattuito in un accordo scritto e firmato da CMC, i termini e le condizioni presenti si applicheranno a tutti gli Ordini/Contratti d'Acquisto di beni e/o servizi di ogni genere emessi dall'Acquirente, anche detto PO. Tutti gli ordini di acquisto emessi fanno riferimento alle presenti Condizioni Generali di Acquisto e devono indicare il numero d’ordine, i beni e/o servizi ordinati e le relative quantità, prezzi, termini di pagamento, luogo di destino ed altre istruzioni per la spedizione e il Fornitore s’impegna ad accettarli nonostante qualsiasi contraria statuizione contenuta nelle condizioni di vendita proposte dallo stesso.

1.3 Se non diversamente concordato per iscritto, qualunque termine o condizione contenuta nella conferma dell'ordine/contratto che modifichi, contrasti o contraddica alcuno dei termini e condizioni presenti, sarà considerata invalida e non applicabile.



---

## 2. DILIGENZA

2.1 Il Fornitore è tenuto a:

confermare per iscritto la ricezione dell'ordine d'acquisto a CMC richiamando il numero ordine di CMC. L'ordine verrà considerato accettato anche se nessuna conferma di ricezione sarà ricevuta da CMC entro quarantotto (48) ore da detto ordine;

eseguire i servizi/opere/forniture oggetto dell'ordine di acquisto con la massima diligenza e perizia;

comunicare tutte le variazioni dei prodotti acquistati, comprese le variazioni dei processi produttivi, prima della consegna della merce, in modo che siano accettate per iscritto da CMC.

2.2 Ad ordine/contratto di acquisto confermato (in maniera espressa o tacita) dal Fornitore, come sopra previsto, si creerà un contratto di compravendita tra il Fornitore e CMC secondo le presenti Condizioni Generali di Acquisto e l'ordine stesso.

## 2. PREZZI, FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

3.1 I prezzi del materiale e/o dei servizi del Fornitore dovranno essere indicati in ciascun ordine d'acquisto o in qualsiasi altro documento specificamente indicato nell'ordine d'acquisto. Tutti i prezzi sono da intendersi fissi ed invariabili anche in caso di aumento dei prezzi della materia prima o del semilavorato e di incremento nei costi di produzione per qualsiasi causa o eventualità, inclusa la forza maggiore, dalla data dell'ordine di acquisto fino al totale adempimento dell'ordine d'acquisto o risoluzione del relativo contratto.

3.2 Il prezzo applicabile è il prezzo indicato nell'ordine di acquisto (PO) di CMC o risultante da formule di calcolo stipulate nell'ordine/contratto di acquisto. Tale prezzo sarà sempre concordato come fisso e non soggetto a revisioni o aumenti, né a adeguamenti risultanti da variazioni dei tassi di cambio e/o situazioni esterne di mercato. Se non diversamente concordato per iscritto, il prezzo s'intende incluso di imballaggio standard e di ogni costo, rischio e profitto connesso all'esecuzione dell'ordine/contratto d'acquisto. Nessun onere aggiuntivo, di alcun genere è ammesso se previamente non concordato per iscritto con l'Acquirente e indicato nell'ordine/contratto di acquisto.

3.3 Il Venditore invierà le fatture all'Acquirente in conformità al calendario di fatturazione indicato nel PO. Le fatture dovranno contenere numero o riferimento dell'ordine d'acquisto /contratto, DDT., CMR, DAS, ecc., quantità e descrizione dei beni forniti e/o servizi erogati, data e riferimento del foglio di spedizione e prezzo dettagliato, e dovranno essere accompagnate della necessaria documentazione di supporto prevista contrattualmente.

3.4 Le fatture non conformi alle condizioni di cui sopra, saranno trattate dall'Acquirente come nulle ed invalide e non verranno contabilizzate in nessun modo, infine saranno rispediti al Venditore. I prezzi stabiliti per la presente fornitura si intendono fissi ed invariabili e, se non altrimenti specificato, inclusivi di imballo per la spedizione. Non saranno accettati addebiti di spese bancarie, emissioni fatture e bolli o altro. Tali fatture non dovranno essere emesse con data



---

anteriore alla data di consegna dei beni relativi e faranno riferimento al numero d'ordine, al DDT ed indicheranno nella stessa successione i prodotti, opere o servizi ivi elencati.

3.5 Il credito del Fornitore derivante nei confronti di CMC non è cedibile a terzi ex art. 1260, 2° comma, Codice Civile. Un ordine che porti la menzione "prezzo da indicarsi", sarà considerato valido solo dopo l'accettazione per iscritto da parte di CMC del prezzo da indicarsi.

#### **4. TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA, IMBALLI E CONTRASSEGNI**

4.1 Le date di consegna indicate nell'ordine di acquisto sono vincolanti per il Fornitore e sono da considerarsi essenziali ai fini della corretta esecuzione dell'ordine. CMC avrà facoltà di rifiutare i prodotti consegnati in ritardo rispetto alle scadenze concordate, senza necessità di chiarimenti ulteriori nei confronti del Fornitore.

4.2 Le spedizioni a spese di CMC dovranno essere eseguite dal Fornitore, salvo disposizioni contrarie, con i vettori indicati da CMC. Le consegne presso la sede di CMC dovranno essere eseguite durante gli orari indicati nell'ordine d'acquisto salvo disposizioni contrarie. Per le spedizioni richieste da CMC, il Fornitore deve utilizzare corrieri abilitati e riconosciuti sul territorio nazionale e/o internazionale, dotati di idonea assicurazione per la merce trasportata.

4.3 Eventuali soste, stalli e altre spese dovute a carenze documentali del Fornitore saranno addebitate allo stesso. Per le spedizioni dall'estero, il Fornitore è obbligato ad inviare, prima dell'arrivo della merce, certificato d'origine e copia della fattura per la dogana in quattro esemplari. Le consegne dovranno essere effettuate nei termini concordati con CMC.

4.4 Ciascuna confezione deve contenere solo prodotti dello stesso tipo e deve essere preparata secondo le richieste del vettore e in modo tale da evitare danni e deterioramento. Ciascuna spedizione deve contenere un elenco dei colli spediti recanti chiaramente in numero di ordine d'acquisto di CMC. Quando vengono spediti insieme prodotti di diverso tipo, la fattura e la packing list devono indicare ciascun tipo di prodotto singolarmente. Devono essere specificati il codice personalizzato (secondo l' HSC dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane -WCO) ed il Paese di origine di ciascun prodotto.

4.5 Ciascun contenitore e ciascuna confezione dovranno essere contrassegnati ai sensi delle regole in vigore e delle normative applicabili nel Paese di destinazione. Se il Prodotto trasportato è soggetto alle norme riguardanti materiali pericolosi, il Fornitore si impegna a rispettare o a fare in modo che il suo vettore rispetti le previsioni di tali norme e gli standard della professione, se del caso. In particolare, deve essere assicurato che le procedure di emergenza volte a minimizzare l'impatto di qualsiasi incidente riguardo l'ambiente vengano rispettate (fuoriuscite, reazioni del prodotto, etc.).

4.6 Al fine di proteggere l'ambiente, CMC incoraggia fortemente il Fornitore ad usare confezioni riutilizzabili o recuperabili, ed a ridurre il volume e la diversità di componenti usati per produrre le confezioni al fine di facilitare la conservazione e lo smaltimento di qualsiasi scarto che possa generarsi. Inoltre, il Fornitore è obbligato ad usare confezioni, imballi e pallet conformi ai più alti standard.



4.7 In caso di prevedibile ritardo il Fornitore è tenuto darne preventivamente tempestiva comunicazione. CMC avrà facoltà di provvedere all'approvvigionamento presso terzi, annullando l'ordine o la parte di esso gravata da ritardo, con ulteriore riserva per i danni conseguenti. Salvo quanto diversamente riportato nell'ordine, la consegna si intende C.I.P. (Incoterms 2020) sino al luogo di consegna indicato nell'ordine; tutti i prodotti saranno consegnati con l'utilizzo di un mezzo di trasporto appropriato e contrassegnati in base alle normative vigenti.

4.8 Resta, comunque, pattuito che la responsabilità ed il rischio relativo alla perdita del prodotto rimarranno in capo al Fornitore sino al momento in cui CMC avrà la piena disponibilità del prodotto, attestata dalla sottoscrizione del documento di trasporto, presso i locali di CMC o, in subordine, in differenti luoghi concordati per iscritto.

4.9 CMC avrà il diritto di apportare qualunque modifica all'ordine, e tali modifiche non vizieranno o renderanno invalido l'ordine. Il Fornitore informerà prontamente CMC di ogni modifica del prezzo o della tempistica resa necessaria dai cambiamenti richiesti da CMC e tali modifiche saranno concordate per iscritto dalle Parti in un emendamento dell'ordine d'acquisto o in un nuovo ordine d'acquisto firmato da entrambe le Parti. Nessuna modifica o sostituzione della fornitura consegnata, né alcuna consegna di prodotti, oppure effettuazione di opere o di servizi non conformi effettuata o proposta dal Fornitore sarà accettata.

4.10 Il Fornitore sarà considerato esclusivamente responsabile per ogni danno ai prodotti o qualsiasi spesa ulteriore dovuti ad imballaggio, numerazione o etichettatura incorretta o inadeguata, eccetto che per danni o spese derivanti da istruzioni d'imballaggio, marcatura ed etichettatura speciali comunicate per iscritto da CMC.

4.11 Non verranno accettate merci **negli ultimi 3 giorni lavorativi del mese o nei giorni festivi**, salvo disposizioni contrarie, comunicate per iscritto da CMC.

## **5. DOCUMENTI DI TRASPORTO (DDT)**

5.1 I documenti di trasporto (ddt) dovranno riportare indicati il numero dell'ordine d'acquisto, il codice identificativo (se attribuito) la relativa descrizione, e la quantità del prodotto cui si riferiscono. In caso di sostituzione di prodotti difettosi, dovranno essere citati gli estremi del ddt emesso da CMC.

5.2 Al fine di evitare danni da trasporto per assenza o insufficiente messa in sicurezza del carico, il fornitore deve assicurarsi che il vettore provveda ad una adeguata messa in sicurezza del carico. Il Fornitore dovrà rispondere di tutti i danni e di tutte le spese dovuti alla mancata o alla scarsa osservanza delle disposizioni di CMC.

## **6. ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA FORNITURA**

6.1 Il Fornitore dichiara che, indipendentemente da qualsiasi benessere o controllo preliminare da parte di CMC, quanto consegnato è esente da vizi palesi od occulti di origine o di fabbricazione ed è in tutto conforme a quanto prescritto nell'ordine di CMC. Per gli ordini che



prevedano esplicitamente prove di collaudo, l'accettazione della fornitura sarà subordinata all'esito favorevole del collaudo. In caso di mancata accettazione della fornitura per difetto nell'oggetto della prestazione o nella sua esecuzione, quanto consegnato sarà sostituito a spese del Fornitore nei termini indicati da CMC. È in ogni caso fatto salvo il diritto di CMC di annullare in tutto od in parte la fornitura, nonché di essere indennizzata del danno subito. Eventuali collaudi dei prodotti o delle opere devono essere realizzati a regola d'arte e documentati per iscritto. CMC si riserva la facoltà di addebitare al fornitore eventuali spese sostenute per la ricerca e soluzione delle problematiche causate da componenti difettosi, fermi produzione.

6.2 Il Fornitore accetta che, durante l'esecuzione dell'ordine, CMC avrà il diritto di accedere agli stabilimenti del Fornitore al fine di verificare il processo di fabbricazione o di dare istruzioni speciali, nonché per controllare o testare i beni o servizi ordinati, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di controllo e di test dello stabilimento del Fornitore. Le condizioni e le modalità di tali ispezioni saranno previamente concordate dalle Parti. Tali ispezioni non ridurranno in alcun caso le responsabilità del Fornitore nei confronti di CMC.

## **7. GARANZIA**

7.1 Il Fornitore garantisce che i beni e servizi forniti siano immuni da vizi e difetti di funzionamento ed esenti da ogni limitazione di natura legale (evizione anche parziale; pericolo di rivendica; gravami di ogni tipologia e natura; limitazione di licenze). Se non diversamente concordato dalle Parti per iscritto, il Fornitore garantirà il bene per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dall'avviamento o 30 (trenta) mesi dalla consegna, se antecedente.

7.2 Con l'accettazione dell'ordine il Fornitore garantisce altresì che i beni e servizi ordinati possano essere utilizzati per lo scopo e nel luogo comunicati da CMC al Fornitore.

7.3 In presenza di un vizio o di una limitazione all'uso dei beni e servizi forniti, a CMC spettano le azioni di legge senza limitazione alcuna. È fatto salvo il diverso accordo purché concordato in forma scritta a pena di inefficacia. CMC dovrà notificare al Fornitore i vizi riscontrati entro 90 giorni dalla consegna del bene, se si tratta di vizi apparenti, ed entro 90 giorni dalla scoperta, se si tratta di vizi occulti.

7.4 La scelta tra le diverse azioni di garanzia spetta a CMC. Nel caso in cui il Fornitore, nonostante la diffida di CMC, non provveda all'eliminazione dei vizi o alla sostituzione della fornitura difettosa, CMC potrà provvedervi essa stessa, direttamente o tramite terzi, ma a spese del Fornitore e ciò in particolare per limitare il rischio di danni maggiori. Medesima facoltà spetta a CMC in caso di intervento non risolutivo o rifiuto del fornitore alla eliminazione dei vizi o alla fornitura sostitutiva.

7.5 Con l'accettazione dell'ordine il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevare CMC da ogni pretesa violazione dei diritti di terzi in relazione alla fornitura dei beni e servizi ordinati. La manleva concerne ogni perdita, costo, danno o spesa o conseguenza di natura economica che possa derivare, direttamente e/o indirettamente, a CMC dalle azioni di terzi in ragione della fornitura o parte di essa.



7.6 Le azioni di garanzia, esclusi i casi di mala fede, si prescrivono in 36 (trentasei) mesi con decorrenza dal giorno della consegna. E' fatto salvo il diverso accordo purché concordato in forma scritta a pena di inefficacia. In caso di forniture sostitutive, i beni forniti in sostituzione godono di un nuovo periodo di garanzia di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data della consegna.

7.7. Il Fornitore sarà tenuto altresì a sostenere i costi di smontaggio e montaggio come anche le spese di trasporto, anche aereo (in caso di necessità e urgenza) verso e dal luogo di intervento che fossero conseguenza della non corretta fornitura di beni e servizi. Allo stesso modo il Fornitore sarà tenuto a sostenere tutte le spese di richiamo occorrenti. A tal proposito CMC raccomanda al fornitore la stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura delle spese di cui sopra.

## **8. PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE**

8.1 Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti e/o i servizi erogati ed ogni loro parte non violano alcun brevetto, licenza, diritto di brevetto industriale, commerciale, modello o disegno industriale, commerciale, copyright o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di terzi. Il Fornitore garantisce di avere il pieno diritto di usare, produrre e vendere i prodotti da fornire e/o servizi da erogare e che CMC avrà il pieno diritto di usare e rivendere tali prodotti e/o servizi.

8.2 Il Fornitore accetta di tenere indenne e manlevare CMC da ogni richiesta o azione per violazione di diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di terzi, di pagare tutti i costi sostenuti da CMC per la difesa in caso di tale richiesta o azione, e di risarcire CMC per ogni danno, perdita o pregiudizio sofferto come conseguenza diretta o indiretta di tale richiesta o azione.

8.3 Ogni dato, disegno, macchinario o altro materiale, informazione e/o servizio che siano forniti da CMC oppure forniti dal Fornitore ma pagati da CMC come parte dei prezzi d'acquisto dei beni e/o servizi, saranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente e saranno considerati informazioni riservate e confidenziali dell'Acquirente.

8.4 Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziale tutto il materiale e le informazioni di cui sopra nonché ogni altro materiale o informazione riservati, di proprietà di CMC, ricevuti ai presenti fini e si impegna ad evitare ogni comunicazione o rilascio di tali materiali ed informazioni a terzi, senza il previo consenso scritto di CMC. Ogni informazione pubblicitaria o comunicazione scritta ed orale concernente l'ordine/contratto o i suoi dettagli è soggetta al previo consenso scritto da CMC.

8.5 I disegni, i capitolati, le norme ed ogni altra informazione o documentazione tecnica, nonché i modelli, campioni o le eventuali attrezzature specifiche, comunicati o messi a disposizione del Fornitore per l'adempimento della fornitura, rimangono esclusiva proprietà di CMC, possono venire usati dal Fornitore soltanto per l'esecuzione dell'ordine/contratto; Pertanto il Fornitore si impegna a non consegnare o divulgare a terzi, salvo il preventivo consenso scritto di CMC e a custodire con la massima diligenza tale materiale al fine di tutelarne la riservatezza e



a concedere l'accesso a tale materiale solo alle persone che ne abbiano effettiva necessità per la realizzazione dello scopo per cui il materiale è stato consegnato dall'acquirente. Resta comunque inteso che il Fornitore sarà responsabile per ogni atto di divulgazione a terzi di tale materiale non autorizzata compiuta ad opera dei dipendenti, collaboratori o consulenti di cui il Fornitore si avvale. Il Fornitore s'impegna a riconsegnarlo, senza trattenere copie ed elaborazioni ad ultimazione delle relative attività.

## **9. KNOW-HOW DI CMC**

9.1 Nel caso in cui l'oggetto dei relativi ordini sia realizzato in esecuzione di stampi, specifiche, indicazioni, soluzioni tecniche, know how comunicati da CMC, il Fornitore non potrà utilizzare gli stessi per forniture a terzi, salvo autorizzazione scritta di CMC. Su richiesta di CMC il Fornitore è tenuto a restituire immediatamente tutti i documenti fornitigli, incluse tutte le copie o riproduzioni ed eventuali stampi.

## **10. PRESUPPOSTI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO E RESPONSABILITA' DA PRODOTTO**

10.1 Nella fornitura di beni che ricadono nell'ambito di applicazione delle direttive del mercato unico per la prima l'immissione in commercio come ad esempio le direttive EU sulle macchine, le direttive sugli apparecchi a pressione, le direttive EMC sulla compatibilità elettromagnetica, il Fornitore si obbliga all'osservanza delle prescrizioni e procedure sulla sicurezza e salvaguardia della salute ivi stabilite.

10.2 Qualora previsto, il fornitore è tenuto a redigere un certificato di conformità CEE dei beni forniti e ad applicare il relativo marchio CE. Per le quasi-macchine ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE il fornitore è tenuto a consegnare a CMC tutta la documentazione relativa alla direttiva macchine. Su richiesta e a scelta di CMC il fornitore dovrà altresì consegnare copia della propria relazione sui rischi della macchina ovvero permettere a CMC di prenderne visione.

10.3 Nei casi di responsabilità da prodotto che comporti danneggiamenti a beni diversi da quelli forniti ovvero alla vita o alla salute delle persone, il Fornitore dovrà risponderne senza limitazione alcuna in aderenza alla legge sulla responsabilità del produttore. Qualora CMC sia chiamata da terzi a risponderne e la causa del danno sia ascrivibile alla responsabilità del Fornitore, questi dovrà tenere indenne CMC da ogni pretesa dei terzi e ciò a semplice richiesta di CMC.

11.4 Oltre a quanto previsto al precedente punto 10.3 il Fornitore è tenuto anche a rimborsare CMC ogni spesa ed in genere a risarcirla di ogni onere economico connesso ad eventuali campagne di allerta e/o ritiro di prodotti difettosi. Relativamente alle modalità e all'ampiezza degli interventi da eseguire CMC provvederà nei limiti del possibile a preavvertire il fornitore o a concordare le azioni insieme al fornitore.

11.5 A copertura dei rischi di cui ai precedenti punti 11.3 e 11.4, CMC raccomanda al fornitore di stipulare idonea polizza assicurativa sulla responsabilità da prodotto con massimale adeguato.



---

## **11. SICUREZZA SUL LAVORO; OBBLIGHI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI**

11.1 Il Fornitore garantisce di rispettare tutte le normative di settore vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.lgs n.81/2008) assumendosi ogni responsabilità in merito al corretto adempimento degli obblighi contrattuali, previdenziali ed assicurativi relativamente al proprio personale, assumendosi altresì ogni responsabilità per gli eventuali danni o infortuni causati al medesimo personale nello svolgimento del servizio. In particolare, sarà obbligo del Fornitore provvedere al versamento nei termini di legge delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fatta salva la facoltà di CMC di verificare l'effettuazione di tali adempimenti richiedendo copia della relativa documentazione (a titolo esemplificativo: DURC).

11.2 CMC si riserva pertanto di sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti fino all'esibizione da parte del Fornitore della predetta documentazione, una volta richiesta. Pertanto, il Fornitore si impegna a:

- a) assicurare al proprio personale un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali in vigore per la categoria di appartenenza;
- b) provvedere alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per responsabilità civile verso terzi relativa a persone o cose secondo un massimale idoneo e con compagnie di primaria importanza, per l'assistenza malattia e la previdenza sociale, e ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di legislazione del lavoro;
- c) adottare tutte le predisposizioni, i dispositivi ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o cose;
- d) rispettare rigorosamente le vigenti normative in materia di protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti.

## **12. RISERVATEZZA**

12.1 Il Fornitore si impegna a considerare riservate tutte le informazioni ricevute da CMC o comunque sviluppate nell'esecuzione dell'ordine, e a non divulgare a terzi, né ad utilizzare per scopi diversi dall'esecuzione dell'ordine, senza il preventivo consenso scritto di CMC, informazioni di natura tecnica e commerciale, inclusi disegni, schizzi, modelli, stampi, campioni e componenti, forniti da CMC per l'esecuzione dell'ordine stesso o comunque acquisiti nel corso dell'esecuzione dell'ordine stesso.

12.2 Tale divieto dovrà considerarsi vincolante per il Fornitore ed i suoi aventi causa anche successivamente all'estinzione del rapporto contrattuale con CMC per un periodo di cinque anni, e sarà vincolante anche in caso di modifica della ragione sociale e della struttura proprietaria del Fornitore. In caso di violazione CMC potrà agire per ottenere il risarcimento dei danni, ferma restando la facoltà di perseguire il Fornitore ai sensi degli artt. 621, 622 e 623 C.P. Il Fornitore





---

non può fare riferimento a CMC o all'ordine di acquisto in nessuna delle proprie dichiarazioni stampa o altre forme di pubblicità, salva preventiva autorizzazione scritta di CMC.

### **13 DIVIETO DI SUBAPPALTO**

13.1 Il sub-appalto dei servizi/lavori/opere/forniture commissionate da CMC al Fornitore è vietato. In deroga a tale divieto, il Fornitore potrà sub-appaltare a terzi l'esecuzione di tutti o di parte dei servizi/lavori/opere/forniture, indicando nel preventivo ogni dettaglio relativo al subappalto. L'emissione dell'ordine da parte di CMC equivale ad accettazione del subappalto, così come indicato nel preventivo da parte del Fornitore. Si precisa che, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, il Fornitore risponde in solido con il sub-appaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il sub-appaltatore.

Tale responsabilità solidale può venire meno soltanto qualora il Fornitore verifichi, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti sopra indicati e connessi alle prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati, siano stati correttamente eseguiti dal sub-appaltatore, salva la facoltà di CMC di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del sub-appaltatore della relativa documentazione (a titolo esemplificativo, DURC).

13.2 Resta inteso che è obbligo del Fornitore effettuare una sostanziale selezione del subappaltatore sulla base di una valutazione approfondita dei requisiti di strutture organizzative, personale, competenze ed esperienze idonee maturate nel settore, rispetto delle normative e degli obblighi applicabili all'attività e ai servizi oggetto del subappalto. In ogni caso, il Fornitore rimarrà il solo ed esclusivo responsabile nei confronti di CMC, anche in relazione ai lavori subappaltati.

### **14. RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI CORRUZIONE**

14.1 Il Fornitore non intraprenderà pertanto alcuna azione, che possa determinare un illecito da parte di un dipendente di CMC, una violazione di leggi in materia di prevenzione delle frodi, corruzione, racket, riciclaggio di denaro o terrorismo. Il Fornitore non deve, né direttamente né indirettamente, pagare, promettere o autorizzare il pagamento di denaro, né dare, promettere o autorizzare la concessione di qualsiasi bene di valore, a qualunque persona. Con l'accettazione dell'ordine il fornitore, inoltre, conferma che nello svolgimento della propria attività di impresa non sarà tollerata alcuna forma di illegalità o di corruzione.

### **15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

15.1 Senza nulla dovere per il recesso e senza alcun pregiudizio per ogni altro rimedio concesso a CMC, incluso il diritto al risarcimento del danno, CMC avrà diritto di revocare



---

l'ordine di acquisto per iscritto, in tutto o in parte, e di dichiarare quindi risolto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 C. C. nel caso in cui:

il Fornitore sia inadempiente agli obblighi di cui alle Condizioni Generali di Acquisto, con particolare ma non esclusivo riferimento agli artt. 3.1, 3.5, 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 6.1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, ovvero qualora la condotta del Fornitore possa in qualche modo nuocere alla reputazione di CMC;

il Fornitore sia soggetto una procedura di fallimento, di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali ad esempio ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n° 267 e s.m.i., o divenga in ogni caso insolvente o impossibilitato a gestire correttamente i propri affari;

il Fornitore non adempia a un proprio obbligo derivante dall'ordine di acquisto;

in caso di fusione o incorporazione del Fornitore in un'altra società o ente o in caso di sostanziale cambiamento del controllo societario del Fornitore ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile.

## **16. VERIFICHE E AUDIT**

16.1 Il Fornitore garantisce a CMC, previa comunicazione scritta di CMC, il diritto di accesso ai propri locali, anche tramite una società di audit, per la verifica dei prodotti destinati a CMC. Resta inteso che, qualora si avvalga di società di audit, CMC si impegna a garantire che la società stessa sottoscriva un accordo di confidenzialità. Nel corso dell'audit, il Fornitore si impegna a fornire tutta la cooperazione e l'assistenza ragionevolmente richiesta durante le normali ore d'ufficio, restando inteso che CMC si impegna a garantire che qualsiasi auditor o altra persona a cui venga dato accesso per l'Audit provochi il minimo disturbo alle attività del Fornitore e che osservi le norme di sicurezza. CMC sosterrà i costi di audit e di monitoraggio, salvo emerga dolo e colpa grave del Fornitore nell'esecuzione dell'ordine di CMC.

## **17. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2017 (GDPR)**

17.1 Il Fornitore conferma di avere ricevuto l'informativa di CMC ai sensi dell'art. 13 GDPR - Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR, al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all'attività economica dell'azienda ivi compresa la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

## **18. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

18.1 Per ogni contratto concluso con CMC regolato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto si applica esclusivamente il diritto italiano con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 11 aprile 1980).



---

18.2 Qualsiasi controversia, anche di natura non contrattuale, derivante, relativa o connessa alle presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o ai contratti che interverranno sulla base delle stesse sarà decisa in conformità alle seguenti previsioni:

qualora il Fornitore abbia la sua sede legale nell'Unione Europea, in Svizzera, in Norvegia o in Islanda, la controversia sarà assoggettata in via esclusiva alla giurisdizione italiana e, in relazione ad essa, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Brescia (Italia);

in tutti gli altri casi, la controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede, e il lodo arbitrale verrà pronunciato secondo diritto, nella città di Milano (Italia). La lingua dell'arbitrato sarà la lingua italiana.

18.3 Tuttavia, in deroga a quanto stabilito all'art. 18.2, CMC ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Fornitore.

\* \* \*

Per accettazione delle Condizioni Generali d'Acquisto sopra riportate.

---

Data, timbro e firma del Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, codice civile, il Fornitore dichiara inoltre di approvare specificamente le clausole contenute nelle suddette Condizioni Generali d'Acquisto di cui ai seguenti punti: art. 1.2 (invalidità delle condizioni del Fornitore), art. 3 (prezzi, fatturazione e condizioni di pagamento), art. 4 (termini e modalità di consegna, imballi e contrassegni), art. 6. (accettazione e collaudo della fornitura), art. 7. (garanzia), art. 8. (proprietà industriale e intellettuale), art. 9. (know-how di CMC), art. 10. (immissione in commercio e responsabilità da prodotto), art. 11. (sicurezza sul lavoro; obblighi previdenziali e contributivi), art. 12. (riservatezza), art. 13. (divieto di subappalto), art. 14. (rispetto della normativa anticorruzione), art. 15. (clausola risolutiva espressa), art. 16. (verifiche e audit), 18 (legge applicabile e risoluzione delle controversie).

---

Data, timbro e firma del Fornitore